
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Liquidazione degli onorari al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, procedimento di opposizione, legittimazione passiva

Posto che nel procedimento di opposizione D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, parte necessaria deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito che ne sia oggetto, e quindi anche l'erario è parte necessaria, va dato continuità al principio secondo cui nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario (quale quello di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144), quest'ultimo, ai fini della legittimazione passiva, va identificato, non nel pubblico ministero, ma nel ministero della Giustizia.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.3.2016, n. 4266

...omissis...

L'avv. xxxxx proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, avverso il provvedimento col quale il tribunale di Perugia ha liquidato in suo favore, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 170, la somma di euro xxxx di un procedimento cautelare per sequestro conservativo.

Ha prospettato un unico motivo.

Il ricorso è stato notificato al procuratore xxxx di Perugia, all'agenzia delle entrate, ufficio locale xx xxxxx

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - v. per i processi in cui è parte il fallimento, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144, - è impugnabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170, del D.P.R. cit..

Rileva, in particolare, nel caso di specie, il testo dell'art. 170, anteriore al D.Lgs. n. 150 del 2011, essendo stato reclamato dinanzi al tribunale di Perugia un provvedimento di liquidazione del g.o.t. in data 14-72009.

Quale provvedimento dotato di carattere decisorio, incidente in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti, e definitivo (attese le previsioni della L. n. 794 del 1942, art. 29, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 6, richiamate, rispettivamente, dall'originaria formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, applicabile alla fattispecie concreta, e da quella attualmente in vigore), il provvedimento che decide il reclamo è suscettibile di ricorso per cassazione (cfr. risolutivamente Sez. un. n. 28266-05).

Come ulteriormente chiarito dalle sezioni unite di questa corte, il dianzi detto procedimento di opposizione D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, presenta, qualsivoglia sia l'attività di riferimento della liquidazione (civile o penale), carattere di autonomo giudizio contenzioso avente a oggetto una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale; e parte necessaria di tale tipologia di procedimento deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito che ne sia oggetto.

Consegue che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario (e tale è, appunto, quello di cui si discute in questa sede ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144), anche l'erario è parte necessaria.

L'espressione "erario", utilizzata dalla legge per identificare lo Stato quale soggetto passivo del rapporto sostanziale oggetto del procedimento, ha imposto la necessità di chiarire in qual modo tale generico concetto rilevi ai fini della legittimazione passiva.

Le sezioni unite della corte hanno affermato che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, quest'ultimo, ai fini della legittimazione passiva, va identificato, non nel pubblico ministero (come invece fatto nella specie dal ricorrente), ma nel ministero della xxxx. 8516-12).

A tale principio il collegio intende dare continuità.

Nel caso di specie è risolutivo considerare che il reclamo proposto dall'avv. P. era stato notificato, per quel che si apprende dal ricorso e per quanto documentato in atti), al pubblico ministero, all'agenzia delle entrate e alla società S., esattamente come l'attuale ricorso per cassazione.

Non invece al ministero della Giustizia, che dunque non aveva preso parte al giudizio di merito concluso col provvedimento del tribunale di Perugia.

Pertanto il provvedimento impugnato va cassato in quanto emesso in carenza di contraddittorio con la suddetta parte necessaria, e la causa va rinviata al medesimo tribunale ai fini del rinnovo del giudizio previa notificazione dell'atto alla detta parte.

A tale riguardo, venendo in rilievo la L. n. 260 del 1958, art. 4, può osservarsi che le sezioni unite hanno altresì condivisibilmente chiarito che tale art. 4, è applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'avvocatura dello Stato - nella specie l'agenzia delle entrate (in effetti evocata dal ricorrente) e il ministero della Giustizia; ma che tale norma va coniugata con l'inviolabile principio del contraddittorio ove il giudizio non si sia svolto nei confronti dell'effettivo destinatario degli effetti dell'atto giudiziario.

In tal senso è stato composto anche il contrasto riscontrabile tra l'orientamento che, in passato, reputava l'operatività del citato art. 4, circoscritta agli errori di identificazione, per così dire, "interni" alle singole soggettività (e dunque incidenti sull'organo in concreto munito di legittimazione processuale nell'ambito del medesimo soggetto di diritto pubblico), e quello che riteneva invece la norma applicabile anche agli errori di identificazione incidenti su soggettività distinte (id est, su diverse amministrazioni dello Stato).

L'adesione delle sezioni unite al secondo indirizzo, che qui si condivide, associata all'identificazione della ratio della norma, costituita dall'intento di agevolare l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate nei confronti della pubblica amministrazione ex art. 24 Cost., essendo l'esercizio del diritto condizionato da rigorosi termini di decadenza, induce una interpretazione tesa a non vanificare quella ratio nelle non infrequenti ipotesi in cui la concreta individuazione dell'organo investito della rappresentanza dell'amministrazione convenuta (ovvero del soggetto pubblico passivamente legittimato al giudizio) risulti particolarmente ardua.

Una simile interpretazione, facendo leva sulla prioritaria rilevanza del principio di effettività del contraddittorio quale condizione del "giusto processo" (art. 111 Cost.), comporta che gli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse (e quindi, in definitiva, sulla legitimatio ad causam), siano da circoscrivere, in base alla citata L. n. 260 del 1958, art. 4, al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni possibilità di automatica stabilizzazione degli effetti dell'atto giudiziario (e del conseguente giudizio) ove l'atto sia stato notificato ad altro soggetto.

In una simile eventualità, come è quella di cui alla presente controversia, la corte, decidendo sul ricorso, deve rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione passiva del pubblico ministero e dell'agenzia delle entrate e cassare il provvedimento perchè emesso in carenza di contraddittorio con la parte necessaria, rinviando la causa al giudice a quo affinché provveda a far notificare l'atto reclamato e il reclamo all'amministrazione passivamente legittimata.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Perugia anche per le spese del giudizio di cassazione.